

PIANO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE
COMUNE DI SARZANA
OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO

Le seguenti osservazioni evidenziano come il Piano in esame sia una proposta vacua ed in parte un esercizio di copia incolla. Come sia nulla l'incidenza del Piano sulla tutela della salute e del paesaggio, come non esistano garanzie ai cittadini sull'informazione e il coinvolgimento. L'amministrazione ha ricevuto nel gennaio 2015 una petizione (in allegato), proposta dal comitato, in cui si formulavano 5 proposte di metodo per affrontare il problema antenne secondo il contenuto del protocollo ANCI-Ministero comunicazioni (in allegato). L'Amministrazione ha proceduto senza prendere in considerazione nessuno delle proposte contenute nella petizione ed è approdata alla stesura di un Piano che non fornisce strumenti utili per dialogare coi gestori e non tutela i cittadini. Se l'amministrazione ci avesse ascoltato si sarebbe accorta che è soprattutto il quartiere dei Grisei quello maggiormente assediato dalle antenne. Forse non ricorda che nel 2015 il quartiere si era mobilitato e anche oggi chiede di poter partecipare e di essere tutelato. Purtroppo il tanto ostentato ascolto dell'Amministrazione si è rivelato vana retorica.

PREMESSE NORMATIVE SU CUI SI FONDANO LE OSSERVAZIONI

art. 32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo...”

art. 174 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea: “La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela , tenendo conto della diversità delle situazioni nella varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui **principi della precauzione** e dell' azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”.”

art. 1. L.36/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici”

1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:

a) assicurare la **tutela della salute** dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della

Costituzione;

b) promuovere la ricerca scientifica per la **valutazione degli effetti a lungo termine** e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;

c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'**innovazione tecnologica e le azioni di risanamento** volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

Art. 8, comma 6 L.36/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici"

I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della **popolazione ai campi elettromagnetici**.

RELAZIONE FMPI (fondazione medici pediatri italiani) consegnata al Ministro Galletti in occasione del G8 di Taormina (in allegato)

PREMESSE SULL'ATTENDIBILITA' DEI DATI DI BASE DEL PIANO

- 1) I tecnici incaricati di redigere le relazioni si sono limitati al recupero e al commento **degli scarsi dati forniti da ARPAL**. Ci chiediamo come sia possibile redigere un piano elaborandolo su queste basi e **quali garanzie tecniche e di tutela possa garantire**. Tali dati sono riportati con commenti e descrizioni: ci preme osservare che la data della più recente rilevazione ARPAL è del settembre 2014 e la meno recente del gennaio 2007. Preme inoltre portare all'attenzione del consiglio e dei tecnici comunali che le rilevazioni sono state fatte in modo non continuativo, per un periodo limitato di un giorno (non è noto per quante ore) e non di settimane o mesi con stazioni mobili. Questo tipo di misurazioni non sono in grado di descrivere l'andamento delle emissioni in un arco temporale significativo e quindi l'eventuale superamento dei valori limite di esposizione in periodi di picco del traffico.
- 2) Se i dati presentati sono tutti quelli che ARPAL ha prodotto negli anni per gli impianti esistenti su Sarzana, si osserva contemporaneamente una **mancata applicazione dell'art. 72 novies, comma 1, della L.R 18/99** relativamente ai **controlli annuali** ai quali il Comune, tramite l'agenzia regionale, avrebbe dovuto sottoporre gli impianti esistenti alla fine de secolo scorso, in particolare quello di via

Landinelli. Si riporta per esteso l'articolo citato: **L.R. 18/99 Art. 72 novies**(Controlli): *I Comuni esercitano le attività di controllo previste dalla presente legge tramite l'ARPAL nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi della [legge regionale 27 aprile 1995 n. 39](#) (istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure) che deve prevedere, per gli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 72 octies, una periodicità almeno annuale e, per gli impianti di cui al comma 3 del predetto articolo, controlli a campione.*

- 3) Non abbiamo trovato tra le carte del piano nessun riferimento alla **verifica tecnica della copertura dei servizi telefonici**. Uno studio tecnico di accompagnamento al regolamento comunale, realizzato con gli opportuni strumenti in grado di evidenziare l'idoneità delle localizzazioni proposte dal comune in termini di garanzia di copertura del servizio, è **indispensabile perchè la concertazione con i gestori non sia a senso unico**.

OSSERVAZIONI SUGLI OBIETTIVI DI PIANO

- 4) Impianti attivi sul territorio. Assolutamente carente la **descrizione tecnica degli impianti** (caratteristiche radioelettriche e geometriche). Manca qualsiasi indicazione della **potenza massima raggiungibile dagli impianti**.
- 5) Piani di sviluppo. Sono indicate le aree di ricerca ma senza nessun riferimento alla tipologia degli impianti (caratteristiche radioelettriche e geometriche), alla potenza, al **possibile effetto cumulativo tra impianti esistenti e quelli di futura collocazione** (*Evidentemente perché mancavano anche nel Regolamento del Piano della Spezia!*)
- 6) Obiettivi del Piano. La Legge prevede di minimizzare i rischi di esposizione. Nel Piano si fa un generico riferimento alla tutela della salute. **Non c'è chiara l'indicazione che la pianificazione debba avere come obiettivo prioritario la tutela della salute e la minimizzazione del rischio**, né successivamente vengono indicate le modalità per conseguire tale obiettivo (verifica delle esposizioni, simulazioni sugli effetti cumulativi dei vari impianti, campagna di monitoraggio continuo e d'informazione ecc.).
- 7) Non c'è nessun articolo del Regolamento che impegni i gestori ad adottare **la miglior soluzione tecnica, praticabile al momento della nuova richiesta**, che riduca al livello più basso i campi elettromagnetici, ponendo ad esempio tra gli obiettivi **l'utilizzo di fibra ottica sul territorio comunale** per dare connettività

alle stazioni radio base per eliminare emissioni in entrata e un più efficiente servizio all'utenza (cfr. Regolamento comunale di Abano Terme 2016).

- 8) Prevenire e ridurre l'inquinamento ambientale. Nel raggio di azione degli impianti esistenti **sono presenti elettrodotti e radar** (eliporto M.M.). **Senza fare simulazioni** in presenza di impianti che insistono nella stessa zona e senza conoscerne la potenza **come si attua la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento?**
- 9) Tutela del paesaggio. Non viene neppure inserito l'elenco dei luoghi sensibili e degli immobili sottoposti vincolo ai sensi della legge 42/2004 (Codice beni culturali) e non li si ricomprendono nelle zone rosse. **Nessuna zona di rispetto per monumenti** sottoposti a vincolo puntuale.

OSSERVAZIONI SULL' INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI

- 10) Relativamente alle zone rosse, individuate nel piano, si riscontra la **carenza di misurazioni effettuate sul campo proprio in prossimità dei luoghi e delle aree evidenziate**, come sensibili. Inoltre nella relazione di piano non è dato riscontro del calcolo previsionale dei valori di campo elettromagnetico che seguiranno alle nuove installazioni. Tale simulazione, grazie ad un confronto con i valori di fondo, è indispensabile per definire il perimetro dell aree sensibili e delle cautele da adottare per la localizzazione di nuovi siti nelle vicinanze di tali aree
- Nello specifico delle indicazioni di piano relativamente alla tavola illustrativa, si osserva:
- manca la perimetrazione dell'edificio della **scuola del XXI luglio**, si ricorda che tra le destinazioni di PRG è ancora prevista quella scolastica;
 - manca la perimetrazione dell'edificio dell'**ex Collegio Le Missioni**, si ricorda che l'edificio ha pluridestinzioni autorizzate dal Comune, sanitaria, assistenziale, sociale
 - la **scuola primaria di Marinella**, presente nell'elenco degli edifici vincolati, rientra nel perimetro dell'area di ricerca TIM, per cui si ritiene necessario rivedere l'area di ricerca per quanto ai limiti di perimetrazione e vicinanza alla scuola.
 - la **scuola primaria di Sarzanello**, evidenziata nella tavola di piano, si trova esattamente tra due perimetrazioni di aree di ricerca. Come per la scuola di Marinella, si ritiene necessario definire meglio obbiettivi di tutela dall'esposizione per gli studenti.

Allo scopo di perseguire gli obiettivi di minimizzazione, il piano avrebbe potuto individuare tra le **aree sensibili, anche quelle di particolare densità abitativa** e le **aree dove vi sia già una considerevole presenza di impianti** (telefonia mobile, elettrodotti, radar, ecc.) o altre fonti inquinanti (aree di particolare densità infrastrutturale).

- 11) Nella cartografia non sono inseriti i **tracciati degli elettrodotti nè la cabine ENEL** presenti sul territorio, le antenne dello stadio Luperi e dell'area ENEL sono vicine ad entrambe le infrastrutture, questa ulteriore carenza descrittiva ci dà la cifra dell'approssimazione con la quale si è affrontata l'elaborazione del piano.

DELOCALIZZAZIONI IMPIANTI ESISTENTI

- 12) Il Comune non si pone obiettivi di **delocalizzazione relativamente agli impianti esistenti in contrasto col presente Regolamento** (Antenna via Landinelli, in zona rossa, **le Missioni**, presidio sanitario). Con uno sforzo la società che ha redatto il Piano di Sarzana poteva fare un copia e incolla del Piano del Comune della Spezia anche per le seguenti voci: Delocalizzazione e dismissione di impianti radiotelevisivi. Se ne propone il ripristino.

INFORMATIVA SULLE SRB, MONITORAGGI e VIGILANZA

- 13) Assicurare ai cittadini informazioni complete e tempestive. Non sono stati eseguiti rilevamenti negli ultimi tre anni, non è stata incrementata la dotazione degli strumenti di rilevamento; **non è stata fornita nessuna indicazione sulle modalità degli scarsi rilevamenti effettuati** negli anni passati. **Arpal ha rifiutato di fornire i dati invocando la privacy. C'è una costante violazione del diritto d'accesso** sui dati ambientali. di quali informazioni complete e tempestive stiamo parlando? **Va specificato nel regolamento** come, quando, quante volte, chi può richiedere i monitoraggi. **Va specificato cosa succede se i valori sfiorano i limiti di legge** (revoca della concessione, multa elevata o che?)
- 14) Nessun riferimento a come può avvenire la **localizzazione con la minimizzazione dell'esposizione per la popolazione** se non si conoscono caratteristiche impianti, simulazioni su emissioni. Atto di fede nei confronti dei gestori? Il Comune come si tutela? Si consegna ai gestori? I cittadini quali informazioni avranno sulla richiesta di nuove installazioni? È previsto un coinvolgimento?
- 15) Non è previsto alcun **piano annuale dei siti**. Il Comune dovrebbe fissare una data

entro la quale i gestori devono presentare al Comune il **programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno successivo, pena l'esclusione da nuove autorizzazioni**. Tale programma deve contenere i piani di potenziamento delle installazioni esistenti, le caratteristiche tecniche dei nuovi impianti, le motivazioni. Il Comune provvede a informare la cittadinanza e avvia la consultazione e provvede alle verifiche tecniche. Tale strumento è l'unico possibile per garantire obiettivi di piano quali sviluppo controllato, informazione preventiva, controllo mirato dei livelli di esposizione.

INDIRIZZI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE

- 16) **Art. 4 Indirizzi generali** per la localizzazione. **Il Comune rinuncia a dettare regole**, delegando ai gestori la scelta delle aree, indipendentemente dalle priorità che un comune può autonomamente delineare. In base alla legge nazionale di riferimento L.36/2001, tra gli obiettivi di qualità che i comuni possono adottare per perseguire gli obiettivi di minimizzazione dalle esposizioni e il principio di precauzione, vi sono **i criteri di localizzazione, da non confondersi con i divieti generalizzati**, che sono vietati dalla norma. L'amministrazione con i tecnici incaricati avrebbero potuto delineare ordini di priorità per l'installazione, del tipo:
- aree agricole, boschive, non abitative e non attrezzate, lontane da zone abitate, escluse da vincoli;
 - immobili di proprietà comunale non residenziali, esclusi scuole e strutture sanitarie. A tale scopo il Comune di Finale Ligure ha redatto un piano degli immobili comunali a disposizione dei gestori per l'installazione;
 - aree già servite da una qualche viabilità, quindi siti che non prevedano nuova urbanizzazione.
 - aree preferibilmente fuori da zone paesaggistiche vincolate ecc....

17) **Art. 5. La zonizzazione – Criteri generali.**

Tutela della salute. Non viene indicato nessun criterio per la minimizzazione del rischio di esposizione della popolazione (distanza dagli impianti rispetto alla loro potenza). E' il fondamento della legge statale. Art. 1 legge 36/2001 : *Assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti di esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ...*

- 18) Il piano dovrebbe prevedere che nei siti sensibili sia perseguito da subito l'obiettivo di qualità così definito: **“Il valore del campo magnetico deve essere**

teso alla minimizzazione dell'esposizione nel rispetto del principio di precauzione". Si propone quindi la modifica dei criteri generali di zonizzazione, art. 5 del Regolamento e lo sforzo di pianificare localizzazioni alternative e controlli costanti (vedi Regolamento Comune di Noli).

19) **Art. 6 Zonizzazione**

La cartografia, che costituisce parte integrante del Piano, contraddice le indicazioni contenute nel precedente art. 5. **Le zone rosse non comprendono un'area di rispetto attorno a monumenti** di particolare valore, **ne dimenticano la maggior parte.** Ad esempio la collina sulla quale sorge la fortezza di Sarzanello, il Monte d'Armolo dove sorge il convento dei Cappuccini, altro vincolo puntuale non considerato.

Nelle zone verdi di ricerca sono comprese aree vincolate dalla Soprintendenza come "bellezze d'insieme". **Nelle zone bianche (neutre)** il riferimento ai criteri dell'art 5 è insufficiente, **mancando, come scritto precedentemente, qualsiasi criterio localizzativo per la minimizzazione del rischio** di esposizione per la popolazione, fondamento della legge nazionale (obiettivi di qualità).

20) **Art. 7 Pluralità installazioni** Giustamente ci si preoccupa dell'impatto ambientale degli impianti. Ma così com'è scritto **l'articolo delega ai gestori la verifica che gli impianti non provochino il superamento dei limiti** per minimizzare l'impatto sulla salute. E' necessaria la simulazione partendo dalla potenza degli impianti che si vanno a installare. La verifica deve essere fatta dal Comune attraverso propri tecnici, che non abbiano avuto rapporti professionali con i gestori dei servizi. Relativamente agli impianti su una stessa struttura **(co-siting): occorre valutare i pro e contro in base alla potenza** e alle caratteristiche degli impianti. Per la condivisione di uno stesso impianto dovrebbe esserne fatta una valutazione in base a dati di rilevamento.

Il maggior sito di co-siting del comune è quello di **via Landinelli**, che ricomprende più antenne di vari gestori e un ripetitore TV. E' il sito dal quale si è rilevato **il più alto livello di emissioni 3, 36 V/m a giugno 2014.** Per quanto ancora nei limiti previsti dalla legge, preme sottolineare la natura periodica e non continuativa delle misurazioni, per cui i **monitoraggi fatti sono assolutamente poco attendibili** circa l'andamento delle emissioni e quindi non descrittivi della reale **esposizione della popolazione all'inquinamento da elettrosmog.**

21) **Art. 9 – Documentazione tecnica per la procedura autorizzativa** Estendere la

richiesta di documentazione tecnica anche per la **riconfigurazione degli impianti** esistenti e per le successive riconfigurazioni dei futuri impianti, come se fossero tower nuovi impianti da autorizzare (in tal senso si è espressa con sentenza la Corte di Cassazione sez. III n. 722 del 21 marzo 2013). I dati devono essere resi pubblici sul sito del Comune in un'apposita sezione sul Piano e la sua attuazione.

LIVELLO DI CONOSCENZE DEL PIANO E NUOVE INSTALLAZIONI

22) Altro strumento utile all'individuazione di siti idonei e che garantisce la possibilità al comune di impedire nuove installazioni, è la **conoscenza del grado di copertura del segnale**. A questo proposito si fa riferimento alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 4188 dell' 8/10/2015 la quale sancisce che l'Amministrazione, nel valutare una richiesta di nuova installazione da parte di un gestore, è tenuta **non a potenziare le possibilità di traffico telefonico** (interesse privato del gestore), **ma solo ad assicurare alla cittadinanza la copertura dei servizi di telefonia mobile** (interesse pubblico).

23) Diverse sentenze del TAR (TAR Toscana n. 780 del 25/11/2015 e TRGA Bolzano n.262 del 13/09/2016) affermano che **un piano antenne possa individuare localizzazione alternative ed equivalenti** (in termini di copertura del segnale) a quelle proposte dal gestore. Alla base del piano i tecnici avrebbero dovuto porre rilievi istruttori e risultati di carattere scientifico che consentissero al comune di dotarsi di strumenti con i quali poter richiedere o pretendere localizzazioni alternative. Queste misure programmatiche integrative ai piani e regolamenti devono presentare caratteristiche tecniche valide. Infatti l'assunto secondo cui **il comune può avviare azioni tese a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, non penalizzando la copertura del territorio** (vedi TAR Puglia n. 1128 del 18/07/2013), deve risultare da opportuni studi preventivi che contengano:

- analisi dei siti dal punto di vista degli impatti elettromagnetici previsionali;
- verifica dello stato attuale della rete di ogni singolo operatore;
- mappe di copertura dei servizi di telefonia, per dimostrare l'idoneità tecnica dei siti scelti.

AREE DI RICERCA LOCALIZZAZIONE NUOVE ANTENNE

24) La decisione di concedere ai gestori l'area di ricerca per nuova installazione nella **zona dello Stadio** è contraria ad ogni logica di tutela della salute. Ricordiamo che intorno all'area densamente abitata, **in un raggio di 500 metri, esistono altri due siti con più stazioni, una cabina di trasformazione ENEL ed elettrodotti** che attraversano il Calcandola. **L'area non è mai stata monitorata da rilievi continuativi** (con stazioni mobili di rilevamento) per verificare i livelli di emissione e il fondo elettromagnetico. Essendo **l'area a più alta concentrazione di impianti a rischio elettromagnetico del comune**, non è possibile ritenere l'area idonea a nuove installazioni senza preve verifiche tecniche. **Il piano è gravemente carente e le istituzioni latitanti.** Riteniamo opportuno che il comune chiarisca se la richiesta di posizionamento di nuova antenna sia dettata da esigenze di copertura segnale carente o altre esigenze di potenziamento dell'offerta dei gestori, che nulla hanno a che vedere con l'interesse pubblico. Nel primo caso si richiede l'individuazione di area alternativa, nel secondo si ritiene possibile negare nuove installazioni come da giurisprudenza (cfr. richiamata Sentenza del Consiglio di Stato n.4188 dell' 8/10/2015).

25) **L'are di ricerca Carducci**, sita in zona vincolo, quartiere Grisei, era già stata oggetto nel 2015 di richiesta di installazione nuovo sito di SRB, su palo di altezza 30 metri. La Sovrintendenza aveva bocciato la pratica per incompatibilità paesistica, cosa di cui non si era resa conto per due volte la commissione paesaggistica del comune. Oltre le preoccupazioni per le ricadute sulle bellezze d'insieme ci preme riprendere in parte il ragionamento posto per l'area di ricerca Stadio. **Non è chiaro il criterio tecnico distributivo adottato per la scelta dei siti, cioè se il criterio è relativo alle carenze del segnale oppure ad esigenze di mercato dei gestori.**

Sarzana, 02/08/2017

per il Comitato Sarzana, che botta!

Il presidente

f.to Roberta Mosti